

Promemoria

Indennità giornaliera (art. 49.1 CCL)

Le parti sociali della CCL del ramo svizzero della tecnica della costruzione hanno convenuto la seguente modifica della disposizione relativa all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia¹:

«Il datore di lavoro deve assicurare collettivamente presso una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione i dipendenti sottoposti alla convenzione collettiva di lavoro per un'indennità pari al 90% del salario perso a causa di una malattia, tenuto conto della normale durata contrattuale del lavoro. Tale assicurazione deve includere l'indennità di fine anno (senza spese)».

Calcolo

Il calcolo viene effettuato sul salario lordo. Un'eventuale compensazione viene effettuata sulla base del salario netto².

Validità

Il pagamento del salario del 90% entra in vigore il 01.01.2022 o dal conferimento dell'obbligatorietà generale da parte del Consiglio federale (per le aziende DFO). È valido solo per i nuovi casi. I casi in corso non subiscono variazioni.

Le polizze assicurative dovranno essere adeguate entro l'entrata in vigore della nuova CCL, presumibilmente a fine 2024, soprattutto se è appena stata stipulata una nuova polizza. Se la nuova CCL entrerà in vigore più tardi, verrà posticipato anche l'obbligo di stipulare una nuova polizza.

Questa «soluzione transitoria» implica quanto segue:

È sufficiente che le aziende

- abbiano un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia con l'80% del salario assicurato (come finora) entro il 31.12.2024 e
- dopo il periodo di attesa, versino al personale interessato l'indennità giornaliera di malattia dell'80%, maggiorata da una differenza salariale del 10% (pagata dal datore di lavoro), affinché le lavoratrici e i lavoratori ricevano il 90% del salario.

Decisione dell'assemblea della CPN in data 16.11.2021

Decisione del comitato direttore della CPN in data 05.09.2023

¹ per ogni modifica si rinvia alla <https://www.cpn-tecnicaldellaconstruzione.ch/it/home/>

² nella misura in cui il salario netto di un dipendente ammalato sia superiore a quello dei colleghi che lavorano.